REGIONE TOSCANA

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

(Art.20 comma 2 D.Lgs. n.39/2013 - soggetta a pubblicazione ex D.Lgs. n.33/2013)

Il/La sot	toscritto/a	Dario Bellini	A		
nato/a a	Pisa		i	l (gg/mm/aaaa)	17/05/1963
in relazio	ne all'inca	rico di Dirigente della s	struttura		
Settore Carrara		ione e realizzazione	viabilità regiona	le Pisa, Livorno,	Lucca e Maşsa
e presa vi	isione del I	D.Lgs. 39/2013,			
			DICHIARA		
		oli 46 e 47 del d.p.r. 28 nentari in materia di do			o delle disposizioni
tenuta ad	effettuare,	ntrolli sulla veridicità o ai sensi dell'art. 71 del esso DPR 445/2000;			
- 7	la inconfe	i sensi dell'articolo 20, ribilità di qualsivoglia i			
Con rifei	rimento all	e cause di INCONFE	RIBILITA' sopr	avvenute	
1	non incorr	ere in alcuna delle ca	ise di inconferib	ilità previste dall	l'art. 3 del D. Lgs.
ovve	ro				
O di 39/2013:	incorrere	nella seguente causa d			. 3 del D. Lgs.
	eense ji joese		** *** **** ***************************		

Con riferimento alle cause di INCOMPATIBILITA'

2 ● Di non trovarsi in alcuna delle situazio del D. Lgs. 39/2013	oni di incompatibilità di incarichi di cui all'art. 9
ovvero	
O di trovarsi nella seguente situazione di in	ncompatibilità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 39/2013
(indicare la data da cui si è verificata la situa	zione)
3 ● Di non trovarsi in alcuna delle situ: 12 del D. Lgs. 39/2013	azioni di incompatibilità di incarichi di cui all'art.
ovvero	
Oldi trovarsi nella seguente situazione di	incompatibilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 39/2013
(indicare la data da cui si è verificata la situa	zione)
) DICHL	ARA INOLTRE
1. di essere a conoscenza del fatto che, ai se	nsi dell'articolo 19 del D.lgs. 39/2013, in seguito alla
contestazione di una eventuale causa di incom	npatibilità da parte del responsabile per la prevenzione
della corruzione, decadrà dall'incarico decors stessa.	o il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione
2. di impegnarsi a comunicare tempestiva	mente il sopravvenire di cause di inconferibilità e/o
incompatibilità di cui ai punti da 1 a 4 della pr	recedente dichiarazione, dandone immediato avviso
alla Regione Toscana, Direzione	E MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASBRED PUBBLICO LOCALE
casella PEC regionetoscana@postacert.toscan	ıa.it.
Data 24 Febbraio 2017	Firma

Dario Bellini

Informativa per il trattamento dei dati personali ex d. lgs. n.196/2003

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che:

- 1. i dati da fornire da parte dell'interessato vengono trattati per l'assolvimento dei fini istituzionali in materia di incarichi.
- 2. i dati sono trattati manualmente e con l'ausilio di mezzi informatici e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti;
- 3. il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di definire il procedimento di incarico;
- 4. il trattamento riguarda anche i dati giudiziari e potranno essere comunicati al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Giunta regionale Toscana;
- 5. i dati forniti saranno pubblicati sul sito web della Giunta regionale secondo la normativa statale di riferimento (Decreti legislativi n.33/2013 e n.39/2013);
- 6. ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003), in particolare il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento;
- 7. il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana Giunta Regionale;
- 8. il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della struttura di assegnazione.

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in the della controllo pubblico, a norma dell'articolo I, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. commi 49 e 100.

Articoli estratti

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanne per resti contro la pubblica amministrazione ego parte per resti con la probabilità di incarichi in caso di condanne per resti contro la pubblica amministrazione ego per resti con la probabilità di incarichi in caso di condanne per resti contro la pubblica amministrazione ego per resti contro la pubblica ego per resti con

L. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo Issaggassi a si del titolo II del libro secondo del codice penale, non posseno essere attribuiti:

n Amilian V. William .

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; in a secono in amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubbliche e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
- 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

- 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
- 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.
- 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
- 6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
- 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

ind a grand may probable for product to an income in the con-Tag for any income more product. I before all incomes and in the

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

- 1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
- 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

- 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto

privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
- 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.